

RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

Fondata da Ferdinando Zuccotti

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXIII
(nuova serie VIII)
2023

Articoli

| | | |
|-----------------------------|---|----|
| Maria Vittoria Bramante | A proposito della pubblicazione dell' <i>Edictum de pretiis</i> di Diocleziano: un testimone dall'Egitto in PSI. XVII 1685 recto? | 9 |
| Nephele Papakonstantinou | Roman Declamation, Roman Law, and Ancient Legal Medicine: the Case of <i>veneficium</i> | 29 |
| Carmen Pennacchio | <i>Tacitast melior mulier semper quam loquens</i> (Plaut. <i>Rud.</i> 1114). Processo al femminile: la reità, il patrocinio giudiziale e la testimonianza | 73 |

Ricordo di Franco Gnoli

| | | |
|--------------------------|--|-----|
| Iole Fargnoli | Premessa | 127 |
| Fabio Botta | Il <i>sacrilegium</i> negli scritti di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli 'Scritti scelti di diritto criminale' | 133 |
| Pierangelo Buongiorno | Franco Gnoli e il <i>crimen peculatus</i> : un itinerario storiografico | 145 |
| Chiara Buzzacchi | Agire secondo le parole. In memoria del professor Franco Gnoli | 161 |
| Salvatore Puliatti | Il <i>crimen expilatae hereditatis</i> negli studi di diritto criminale di Franco Gnoli | 165 |
| Ferdinando Zuccotti | Un ricordo di Franco Gnoli | 173 |

**I Seminari «Giuliano Crifò»
dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2022**

| | | |
|-----------------------|--|-----|
| Anna Maria Giomaro | Luci e ombre del Tardoantico nelle Costituzioni Sirmondiane | 189 |
| Emanuela Prinziavalli | La letteratura cristiana nella produzione letteraria del tardo antico | 219 |

Varie

| | | |
|------------------|---|-----|
| Ulrico Agnati | Il diritto romano e le vie dei codici civili | 245 |
| Monica Ferrari | Diritto casistico alla corte imperiale di Costantinopoli. Presentazione dell'opera a cura di Dieter Simon e Diether Roderich Reinsch (Milano, 14 aprile 2023) | 273 |
| Lorenzo Lanti | Per i cinquant'anni della Costantiniana. Tra bilanci e prospettive: Oriente e Occidente in dialogo | 279 |
| Luigi Sandirocco | Indagine sulle origini della <i>paelex</i> : una riflessione ragionata su un ruolo dai profili giuridici sfumati | 289 |
| Fatima Teli | «Donne: storia, visioni, strategie». Incontro in Statale | 299 |

Maria Vittoria Bramante

Università Telematica Pegaso

A proposito della pubblicazione dell'*Edictum de pretiis* di Diocleziano: un testimone dall'Egitto in PSI. XVII 1685 recto?

ABSTRACT – The contribution focuses on the publication of Diocletian's edict on prices in Egypt. A scrap of papyrus, from Oxyrhynchus, PSI. XVII 1685 *recto*, preserves the initial part of a text that the editor Marco Stroppa has recognized as the draft of a publication edict of a *strategos*, datable between 293 and 305. The PSI. XVII 1685 *recto*'s review suggests it is the draft of the publication edict of Diocletian's tariff: it would be an important testimony, which adds to the law's publication in Phrygia, by *Tiberius Fulvius Asticus*. Precisely this edict of the *praeses provinciae* allows to integrate the surviving lines of PSI. XVII 1685 *recto*, and to reconstruct the entire text.

1. L'*Edictum de pretiis* di Diocleziano e la sua diffusione: un inquadramento – 2. L'*editio prior* di PSI. XVII 1685 *recto* – 3. Riflessioni in margine a PSI. XVII 1685 *recto* – 4. Ipotesi di integrazione di PSI. XVII 1685 *recto* – 5. Conclusioni.

1. La *lex*, che fu promulgata allo scopo di fissare il prezzo massimo raggiungibile di beni e servizi dai Tetrarchi, benché si ritenga frutto dell'ispirazione del solo Diocleziano ¹, meticolosamente dettagliati in lunghi cataloghi, è comu-

¹) Su Diocleziano e sulla questione delle fonti: V. SIRAGO, *Diocleziano*, in *Nuove questioni di storia antica*, Milano, 1967, pp. 2 ss.; E. COSTA, s.v. '*Diocletianus*', in E. DE RUGGIERO, *Dizionario Epigrafico di antichità romane*, 2.3, Spoleto, 1912 (rist. anast. Roma, 1961) pp. 1849 ss.; W. ENSSLIN, s.v. '*Valerius Diocletianus*', in *PWRE*, 7.A.2, 1948, coll. 2419 ss.; F. MASI, *Diocleziano: un autocrate riformatore*, Genova, 1995; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire (284-602). A social economic and administrative Survey*,

nemente nota come *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium*².

Nota fino ai ritrovamenti epigrafici da un passaggio di Lattanzio (*De mort. persec.* 7.6)³ e pervenuta priva di titolatura ufficiale, la *constitutio ad Romanos et ad provinciales* presenta una struttura duale: è infatti costituita da una *lex moderatura* e da un *brevis subditus*.

Le epigrafi hanno restituito l'*inscriptio* dell'editto (linn.1-15). Sulla base della titolatura, il provvedimento, formalmente assunto dai Tetrarchi (*dicunt*, lin. 15) di comune intesa, è usualmente datato tra il 20 novembre⁴ e il 9⁵ o il 10⁶ dicembre del 301, o, al più tardi, a fine mese, benché non manchino opi-

Oxford, 1964, pp. 61 ss.; A. MOMIGLIANO, *Storiografia pagana e cristiana nel IV secolo*, in *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV* (cur. A. MOMIGLIANO), Torino, 1968, pp. 91-110; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico: alle radici di una nuova storia*, Napoli, 2007, pp. 122 ss.; U. ROBERTO, *Diocleziano*, Roma, 2014; F. CARLÀ-HUINK, *Diocleziano*, Bologna, 2019.

²) Th. MOMMSEN, *Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium ann. p. Chr. CCCP*, in CIL. III 2, Berlin, 1873, pp. 824 ss.; ID., *Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium ann. p. Chr. CCCI*, in CIL. III. Suppl. 1, Berlin, 1893, pp. 1928 ss., ripubblicato in Th. MOMMSEN, H. BLÜMNER, *Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium/Der Maximaltarif des Diocletian*, Berlin, 1893, pp. 6 ss. L'edizione italiana si deve a M. GIACCHERO, *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e latinis graecisque fragmentis*, I, *Edictum* e II, *Imagines*, Genova, 1974. Di recente, M.V. BRAMANTE, *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'edictum de pretiis di Diocleziano*, Napoli, 2019, cui rinvio per ulteriore bibliografia.

³) Lact. *De mort. persec.* 6-7: *Idem cum variis iniquitatibus immensam faceret caritatem, legem pretiis rerum venalium statuere conatus est. 7. Tunc ob exigua et vilia multus sanguis effusus, nec venale quicquam metu apparebat et caritas multo deterius exarsit, donec lex necessitate ipsa post multorum exitium solveretur.*

⁴) Il *dies imperii* è confermato anche da P.Panop. II 162.

⁵) M. GIACCHERO, *Edictum*, I, cit., p. 4; M.A. SPEIDEL, *Wirtschaft und Moral im Urteil Diokletians. Zu den kaiserlichen Argumenten für Höchstpreise*, in *Historia*, 58.4, 2009, pp. 486 ss., part. 497; U. ROBERTO, *Diocleziano e i 'poveri' di Alessandria*, in *Tra marginalità e integrazione sociale nel mondo greco* (cur. U. ROBERTO, P.A. TURCI), Milano, 2015, pp. 7 ss.; ID., *Diocleziano*, cit., p. 183 e p. 306 nt. 6; J.M. LASSÈRE, *Manuel d'épigraphie romaine*, II, *L'état - Index*, Paris, 2005, pp. 604-606, part. 606.

⁶) Cfr. A. CHASTAGNOL, *Les années régnales de Maximien Hercule en Égypte et les fêtes vicennales du 20 novembre 303*, in *Revue Numismatique*, 6, series 9, 1967, pp. 54 ss., part. 80 nt. 1; ID., *Le Bas-Empire*³, Paris, 1969, pp. 178 s.; ID., *L'évolution politique du règne de Diocletien (284-305)*, in *Ant. Tard.* 2, 1994, pp. 23 ss.; J.D. THOMAS, *On Dating by Regnal Years of Diocletian, Maximian and the Caesar*, in *CdE*, 46, 1971, pp. 173 ss.; F. CARLÀ, *Diocleziano*, cit., p. 114. Propende per il periodo 21 novembre – 31 dicembre S.

nioni contrarie in dottrina, che ne anticipano la dazione alla riforma monetaria nota dall'epigrafe di Afrodisiade⁷, scoperta nel portico ionico della basilica nel 1970, contenente una disposizione imperiale che fissa, a decorrere dal 1° settembre del 301, il valore nominale delle specie monetarie circolanti. La questione è controversa, anche perché i *Fasti Hydatiani* datano all'anno 302 la legge (*consulibus Constantio IIII et Maximiano IIII*). A meno di ritenere la notizia cronologicamente scorretta, si potrebbe pensare che l'editto sia stato divulgato con ritardo, stante i tempi della trasmissione a livello periferico.

Se la questione della datazione risulta, per quanto detto, ancora aperta, altrettanto possiamo dire per il luogo di emissione, che è incerto: è molto probabile, come emerge dalle fonti, che l'editto non sia stato emanato ad Antiochia, quanto piuttosto ad Alessandria, se non, come è preferibile, nel tragitto tra le due città⁸.

Sulla diffusione nell'impero e sulla sua applicazione si discute. Dal testo normativo sembrerebbe ben potersi ricavare che il provvedimento sia stato in vigore in tutto l'Impero. Tuttavia, la dottrina si è interrogata se, invece, l'editto non avesse trovato applicazione nelle sole zone direttamente governate dall'imperatore dalmata. La questione, che più ampiamente concerne la *vexata quaestio* dei rapporti legislativi fra le due *partes Imperii* in seguito alla riforma territoriale diocleziana, che nel nostro caso si iscrive nell'ambito della politica economica⁹, è complicata dal fatto che le epigrafi che hanno restituito il

CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government, AD 284-324*², Oxford, 2000, p. 206.

⁷) M.H. CRAWFORD, *Finance, Coinage and Money from the Severans to Constantine*, in *ANRW*, 2, 1975, p. 579, nt. 77, afferma: «There is not evidence for the dating of the Price Edict to 20 november-9 december 301», e nella conferenza tenuta al Cedant 2013 poneva, *ex aliis*, la questione della datazione: cfr. G. MARAGNO, *Cronaca*, in *SDHI*, 39, 2013, pp. 1425 ss., part. p. 1429. A tenore della più recente edizione di K. STROBEL, *Die Aufwertung des Jahres 301 n. Chr. und ihre epigraphische Dokumentation in Aphrodisias (Karien)*, in *Tyche*, 30, 2015, pp. 145 ss. (= AE. 2015 n. 1500), gli Augusti, Diocleziano e Massimiano, e i Cesari, Costanzo e Galerio stabilirono che i nominali – e sicuramente l'argenteo – dovessero avere *geminata potentia*, un valore doppio rispetto al precedente, senza intervenire sul peso e sul fino, per i debiti di danaro, di qualsiasi natura e titolo (*uel in fiscalibus / debitis deprehendendum uel in priuatis contractibus*, linn. 6-7), successivi al 1° settembre 301 (di fatto da pagarsi con monete intrinsecamente di valore inferiore). Viceversa, il pagamento dei debiti contratti anteriormente doveva avvenire secondo il pregresso valore nominale, derivandone così un considerevole vantaggio per il fisco e per i creditori privati. Di recente, per i rapporti sui cataloghi dell'oro nel calmiere diocleziano, M.V. BRAMANTE, *Statutum*, cit., pp. 44 ss.

⁸) M.V. BRAMANTE, *Statutum*, cit., pp. 62 ss.

⁹) Fondamentale è *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il*

provvedimento provengono, eccezion fatta per alcuni esemplari dalla *pars Occidentis Imperii*, principalmente da quattro province: Egitto, Frigia-Caria, Creta-Cirene e Acaia.

Nonostante la casualità dei ritrovamenti e la dispersione dei frammenti, in relazione alla provenienza degli esemplari è stato sostenuto che la legge era destinata ad applicarsi solo in Oriente, spiegando il rinvenimento in Occidente in ragione di un successivo trasporto del supporto, e al reimpiego del materiale. Questa posizione della dottrina, criticata in seguito alla scoperta della copia a Pettorano sul Gizio, può essere rimeditata, ponendo mente al fatto che non è improbabile che la disciplina dei costi delle *res venales* sia stata iscritta su supporti non durevoli, e che tale modalità di pubblicazione sia stata preferita (soprattutto?) nella parte Occidentale dell'Impero, dove sicuramente il ritrovamento della copia del calmier dalla Grecia e dalla Mesia Inferiore può spiegarsi per una vocazione delle autorità cittadine a valorizzare il commercio e i trasporti, e, come pure è stato detto, a diffondere la fama di un mercato sicuro, onesto, controllato contro le speculazioni. Se ciò induce ad escludere l'ipotesi di una limitata applicazione *ratione loci*, ulteriore argomentazione per sostenere la generale validità del provvedimento si trae dalla considerazione che l'editto si ricollega, nell'ambito di un'azione di risanamento dello Stato, strettamente alla politica monetaria di riforma dei nominali che, pur essendo pervenuta solo da una provincia della Caria, ebbe vigore in tutto l'Impero, e ciò appare coerente se si riconosce che Diocleziano abbia inteso provvedere con la legge a far fronte alle spese per sostenere il peso delle riforme amministrative e militari. Ed analogamente non si limita territorialmente l'applicazione della riforma fiscale, nota solo dall'Egitto per il tramite di P.Cair.Isid. 1¹⁰.

Il tenore della *lex moderatura*, nel quale si avverte che gli imperatori non avevano inteso provvedere in favore di qualche popolazione, città o provincia,

mondo (nei primi tre secoli dell'impero) (cur. E. LO CASCIO, D. MANTOVANI), Pavia, 2018.

¹⁰ L'*editio prior* di P.Cair.Isid. 1 (Cair. Museum, Journal d'entree inv. 57074 = PCairBoak 1 = SB. 5.7622 = TM 17375 = Oxford-ipap.apis. 40) si deve a A.E.R. BOAK, *Early Byzantine Papyri from the Cairo Museum*, in *Études de Papyrologie*, II.1, Le Caire, 1933, pp. 1 ss.; ID., *Études de papyrologie*, II.2, Le Caire, 1934, pp. 1 ss.; A.E.R. BOAK, H.C. YOUTIE, *The Archive of Aurelius Isidorus at The Egyptian Museum, Cairo, and the University of Michigan (P. Cair. Isid.)*, Ann Arbor, 1960, pp. 1 ss., con traduzione inglese; M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano, 1960, p. 7 nt. 3, p. 8 nt. 5, p. 15 nt. 20, 41 n. 73; ID., *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in *SDHI*, 27, 1961, pp. 242 ss., part. pp. 264 ss.; testo greco e traduzione francese, in P.F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains* (cur. V. GIUFFRÉ), Napoli, 1997, pp. 62 ss.; commento e traduzione italiana è in M.V. BRAMANTE, *Statutum*, cit., pp. 127 ss.

ma per tutti, conforta *funditus* questa posizione:

linn. 147-150: maxime cum eiusmodi statuto non civitatibus singulis ac populis adque provinciis, sed universo orbi provisum esse videatur.

Del resto, l'efficacia *ratione loci* dello *statutum*, in Occidente e in Oriente, si può implicitamente ritenere confermata dalla considerazione che la *constitutio* fu promulgata dai due Augusti, Diocleziano e Massimiano, e dai rispettivi Cesari, che, alla linea 145, in prima persona, esortano all'osservanza del provvedimento: *Cobortamur ergo omnium devotionem*.

La legge prevedeva, dopo ampia motivazione, un triplice divieto sanzionato con la pena la morte: 1. di superare il *modus pretiorum*¹¹ tanto *in emptio-ne-ventidione* quanto *in locatione-conductione operis*, 2. di *consentire contra statuta*¹², e 3. di *ferre penuriam* sottraendo (le censite) *res venales ab mercato*¹³.

Della pubblicazione del provvedimento, e segnatamente del calmiere, abbiamo notizia in un editto magistratuale sempre pervenuto in via epigrafica, e non altrimenti noto, che il *praeses provinciae* della Frigia, *Tiberius Fulvius Asticus* fece iscrivere in greco. Ad Aezani è stata ritrovata infatti una copia latina della sola *brevis scriptura*, e, in greco, l'unico editto di pubblicazione, a livello locale, del provvedimento imperiale, ad opera del governatore romano, *Aezaniticum* Lat. IX col. 5 + 15 (Aez. IX Gr.)¹⁴.

¹¹) Linn. 108-109: ... *non pretia rerum venalium sed modum statuendum esse censuimus* (la fissità del corrispettivo sarebbe stata una misura incapace di pervenire al risultato auspicato di favorire i costi bassi: così anche risulta in C.Th. 14.4.2 e C.Th. 14.4.3); linn. 116-122: *Placet igitur ea pretia, quae subditi brevis scriptura designat, ita totius orbis nostri observantia contineri, ut omnes intellegant egrediendi eadem licentiam sibi esse praecisam, non impedita utique in his locis ubi copia rerum perspicitur afluere vilitatis beatitudine, cui maxime providetur, cum praefinita avaritia compescetur*; linn. 135-136: ... *placet, ut, si quis contra formam statuti huius conexus fuerit audentia, capitali periculo subiugetur*.

¹²) Linn. 138-141: *Eidem autem periculo etiam ille subdetur qui, comparandi cupiditate avaritia distrabentis contra statuta consensisse*.

¹³) Linn. 141-145: *Ab eiusmodi quoque noxa immunis nec ille praestavitur, qui habens species victui adque usui necessarias post hoc sibi temperamentum existu maverit subtrahendas, cum poena vel gravior esse debeat interferentis penuria quam contra statuta quantentis*.

¹⁴) F. NAUMANN, *Das Edikt des Diokletian in Aezani*, in R. NAUMANN, F. NAUMANN, *Der Rundbau in Aezani mit dem Preisediket des Diokletian und das Gebäude mit dem Edikt in Stratonikeia*, Tübingen, 1973, pp. 28 ss.; M.H. CRAWFORD, J. REYNOLDS, *The publication of the prices Edict: a new inscription from Aezani*, in *JRS*, 65, 1975, pp. 160 ss.; M. GIACCHERO, *Edictum*, I, cit., p. 228; J. REYNOLDS, *Roman Inscriptions 1971-1975*, in *JRS*, 66, 1976, pp. 174 ss., part. p. 183; J.H. OLIVER, *The Governor's Edict of*

Il provvedimento del *praeses provinciae*, che è databile tra la fine del 301 e l'inizio del 302, ci informa, da un lato, di come la *constitutio* sia stata intesa e divulgata nella Frigia romana, e, dunque, dell'esercizio dello *ius edicendi* da parte del governatore provinciale; e dall'altro, della struttura dell'editto magistratuale di pubblicazione della legge imperiale agli inizi del IV secolo, altrimenti testimoniata, per l'epoca, dal papiro proveniente dall'archivio di Aurelio Isidoro, P.Cair.Isid. 1, contenente l'editto (lin. 1) del 16 marzo del 297 (linn. 20-21), col quale *Aristius Optatus*, prefetto d'Egitto, dispose la pubblicazione della riforma strutturale del sistema della tassazione, e ne ordinò l'osservanza.

Aezani after the Edict of Prices, in *AJPH*, 97, 1976, pp. 174 s.; N. LEWIS, *The Governor's edict at Aizanoi*, in *Hellenica*, 42, 1991-1992, pp. 15 ss.; B. MEISSNER, *Über Zweck und Anlaß von Diokletians Preisedikt*, in *Historia*, 49, 2000, pp. 79 ss. Cfr. la ripubblicazione del testo in *AE*. 1975 (1978) n. 805; *AE*. 1997 (2000) n. 1443; H.W. PLEKET, R.S. STROUD, *Edict of the governor Fulvius Asticus (promulgating the prices edict of Diocletian) 301 A.D.* in *SEG*. 26 n. 1353; H.W. PLEKET, R.S. STROUD, J.H.M. STRUBBE, *Aizanoi. Edict of the governor Fulvius Asticus promulgating the Price Edict of Diocletian, 301 A.D.*, in *SEG*. 42 n. 1190. Riporto di seguito la restituzione di M.V. BRAMANTE, *Statutum*, cit., pp. 279 ss. (cui ampiamente si rinvia): Φούλβιος Ἀστικός ὁ διασημότατος ἡγεμῶν vac. λέγ[ει] / καὶ τοῦτο τῆς θείας προμηθείας λέγον τῶν ἀητήτων/ καὶ πάνταν εἰκόντων δεσποτῶν ἡμῶν βασιλέωντε / καὶ Καισάρων εὐχέρειαν βίου ἵνα τῆς τῶν ὀνίων [εὐχέρε]ίας κα/ταστάσης ἐν τειμαῖς δι[κ]αίαις κα[ὶ] ῥηταῖς [μεγαλ]αῖς τὸ αὐτὸ ἤ ἀν/θρώποις πασιν καὶ δι' ὑπερβάλλουσιν ὀρμηῖν καὶ φιλαργυρίαν/ τινῶν ἀπορεῖν τῶν πρὸς τὴν χρεῖαν ἀνανκαίων μηδένα, ἀ/πάσης περικοπίσης ἐνθυμῆ σεως πανούργου, ἴσῃν καὶ ὠ/ρισμένην τὴν ἐφ' ἑκάστοις τετάχθαι τειμῆν περ ἵνα πα/ραφυλ vac. {λ}άττηται καὶ δια παντος ἀώ{ν}νος μένη τῆ θειότητι/ αὐτῶν προνοεοῖται ἄλλ' ἵνα καὶ ὕμει{ν} δῆλον καταστή σὺν/ {σὺν} ἐπιμελεία{ς} πάση τοῦ θείου δια τάγμα τος τοῦ ἐπὶ τῆι τειμῆ / τῶν τε ὀνίων καὶ συναλλαγμάτων δοθέντος νόμου τὸ ἀντί/γραφον μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβάσματος τοῦδε μου τοῦ δια/τάγματος προτεταγμένον φαίνεται. *Proponatur*, che così intende il tenore del provvedimento del *praeses*: «Il governatore *Fulvius Asticus*, *vir perfectissimus*, dichiara ufficialmente: Anche questo editto iscritto è manifestazione riconoscibile della divina cura preveggenze; è questo un provvedimento di sostegno alla vita quotidiana, dato dagli invincibili e ovunque vincitori nostri Domini, Augusti e Cesari, e ciò perché, consistendo lo strumento di sostegno alla vita quotidiana nella determinazione di prezzi legalmente giusti, stabiliti formalmente nel massimo delle *res venales*, si introduce per il futuro una disposizione universale e non mancherà più a nessun uomo quanto gli sia usualmente occorrente a causa dell'eccessiva cupidigia ed avidità di alcuni soltanto, essendo, d'ogni malevolo proposito contrario così sventato, e un costo equo e circoscritto nella misura è stato previsto per tutte le singole tipologie di beni. E proprio per questo, affinché il generale comando di osservanza, appositamente disposto dalla divinità degli imperatori, che ne ha previsto la perpetua vigenza, sia rispettato e sia pubblicamente noto a voi che ciò è d'interesse dei Tetrarchi, una copia ufficiale dell'editto imperiale riguardante l'ammontare del prezzo di vendita, essendo stata promulgata una legge regolatrice delle *res venales* e delle relative convenzioni goziali, precede, per dovuta deferenza, (la copia di) questo mio atto».

Il frammento greco Aez. IX⁵ Gr. attesta *ex adverso* che la legge diocezia-nea (linn. 12-13, ἐπὶ τῇ τειμῇ τῶν τε ὠνίων καὶ συναλλαγμάτων δοθέντος νόμου τὸ ἀντίγραφον) fu trasmessa a livello provinciale per la pubblicazione e che i magistrati a livello periferico ne curarono la pubblica affissione ai fini della conoscenza e della applicazione.

A questo esemplare frigio – con notevole progresso dei dati a disposizione degli storici del diritto – probabilmente può aggiungersi un testimone dall’Egitto, costituito da un frustolo di papiro, specificamente proveniente da Ossirinco, PSI. 17.1685 *recto*, che conserverebbe la minuta del testo dell’editto di pubblicazione di uno stratego, databile a cavaliere tra il 301 e il 302.

2. Nel volume XVII dei Papiri della Società Italiana ¹⁵, apparso nel 2018, è pubblicato da Marco Stroppa, nel novero dei papiri documentari (1675-1715), al numero 1685 ¹⁶ (inv. 38 *recto*, Tav. XX), con la denominazione «Documento Ufficiale», il *recto* di un foglio di papiro, scritto anche sul *verso* e pubblicato nello stesso volume al numero 1700 ¹⁷ (inv. 38 *verso*, Tav. XXXIX), con la denominazione «Documento (Brogliaccio?)»: l’editore data tra il 293 e il 305 il primo testo e l’altro, con dubbio, al 305-306.

Il frustolo del foglio di papiro superstite, probabilmente proveniente da Ossirinco, ha i bordi molto irregolari, ed è di modeste dimensioni, raggiungendo nel corpo centrale la misura all’incirca cm 8 x 8, e presentandosi in alto molto più ridotto, come risulta dalla riproduzione fotografia disponibile online.

La scrittura, risulta dalla paleografia, non è vergata dalla stessa mano su entrambi i lati, per quanto appaiono molto simili i tratti grafici, ed è avvenuta girando il foglio e capovolgendolo.

Gli influssi cancellereschi suggeriscono si tratti di uno scampolo appartenente ad un folio recante un testo più articolato su ciascuna delle facce, e, probabilmente, non unitario sotto l’aspetto contenutistico, circolante nell’ufficio dell’amministrazione locale.

Nel presentare l’esemplare l’editore scrive: «Non è chiaro di quale tipo di documento si tratti. Sulla base del r. 12, la cui ricostruzione, malgrado le lacune, sembra sicura, è del tutto probabile (se non certo) che ai rr. 5-13 sia contenuto il bando di uno stratego (πρόγραμμα) che annuncia la pubblicazione di un documento; questo documento potrebbe essere un breve (βρέουιον), alle-

¹⁵ *Papiri della Società Italiana volume diciassettesimo (PSI XVII) 1654-1715*, cur. F. MALTOMINI, S. RUSSO e M. STROPPIA (Edizioni dell’Istituto Papirologico G. Vitelli, 8), Firenze, 2018.

¹⁶ M. STROPPIA, *Documento Ufficiale*, in *Papiri*, cit., pp. 142 ss.

¹⁷ M. STROPPIA, *Documento (Brogliaccio?)*, in *Papiri*, cit., pp. 202 ss.

gato a un editto imperiale. Gli imperatori in questione sono citati ai rr. 8-10: si tratta di Diocleziano e Massimiano insieme ai due Cesari: saremmo dunque nel periodo della prima tetrarchia (293-305p)»¹⁸, e osserva a tale ultimo proposito che «la formulazione della titolatura imperiale è del tutto sorprendente, perché i due Cesari, Costanzo e Galerio, non sarebbero esplicitamente nominati».

Sulla datazione, nell'introdurre l'*editio prior* Stroppa fa riferimento specifico alla linea 5, dove l'identificazione dello stratego con quello attestato in P. Oxy. 59.3980, lin. 2, consentirebbe di restringere l'ambito cronologico agli anni agli anni 300-302. Sulla base di tanto nell'apparato *sub* 7, l'editore sostiene: «Se il bando del nostro stratego è davvero assegnabile agli anni 300-302p, non sembra probabile che il *πρόσταγμα* qui citato sia l'editto imperiale sulla tassazione dei beni fondiari, che risale ad almeno tre anni prima (297p); a questo editto, cui si fa riferimento in P. Cair.Isid. 1, era sicuramente allegato un breve»¹⁹. E rinvia, non soffermandosi sulla questione, centrale a mio avviso, «Per altre costituzioni imperiali di Diocleziano» a «M. Amelotti, Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano, Milano 1960, che contiene un elenco delle costituzioni di Diocleziano pervenute da fonti diverse dal *Codex Iustiniani*, fra cui i papiri», tra i quali, come noto, non è annoverato altro *brevis*.

E, infatti, ancora nell'apparato *sub* 6-7, *παρακομιθῆν|τος*, afferma «nel nostro testo, invece, poiché deve trattarsi di un termine maschile o neutro, è ipotizzabile che si trattasse di *βρεσίου*»²⁰, vale a dire l'atto la cui copia si pubblicava.

PSI. XVII 1685 *recto* «potrebbe essere una copia personale tratta da un documento ufficiale, come sembra indicare la scrittura, non particolarmente curata, e il formato del testo, con righe relativamente corte»²¹. E «Poiché il contenuto dei rr. 1-4 non è ricostruibile, non è possibile comprendere il motivo per cui era copiato questo bando. Parrebbe plausibile che in questi righe fosse contenuta la parte finale del breve di cui sarebbe annunciata la pubblicazione: a quest'epoca, in effetti, il testo pubblicato precede il bando dello stratego (cfr. PSI. X 1148 = SB XIV 11935 del 210p., dove il bando è ai rr. 27-35»²².

¹⁸) M. STROPPA, *Documento Ufficiale*, cit., p. 142, da cui è tratta anche la citazione successiva.

¹⁹) M. STROPPA, *Documento Ufficiale*, cit., p. 145, da cui è tratta anche la citazione successiva e la seguente.

²⁰) M. STROPPA, *Documento Ufficiale*, cit., p. 145.

²¹) M. STROPPA, *Documento Ufficiale*, cit., p. 142.

²²) M. STROPPA, *Documento Ufficiale*, cit., p. 142.

Nell'*editio prior* Stroppa è, quindi, orientato a ritenere che: 1. la minuta riguardi un editto di pubblicazione di un *brevis*, per la concordanza testuale desumibile; 2. pensa anche si tratti del *brevis* allegato alla riforma della tassazione nota da P. Cair. Isid. 1, e non pervenuto. E pur orientato al biennio 300-302, anche quando commenta la linea 7, annotando che solo tre anni prima sarebbe stato dato il provvedimento relativo all'esazione, preferisce collocare *prima facie* al periodo 293-305 la datazione del frustolo, cui è riferibile l'atto per la titolatura, ritenuta sorprendente, che da PSI. XVII 1865 *recto* linn. 8-10 si ricava. Non menziona Stroppa altro provvedimento né riporta in nota o apparato il confronto con le altre titolature rispetto alle quali la nostra sarebbe da ritenersi sorprendente.

L'edizione di PSI. XVII 1685 *recto* (= TM 786104)²³ restituisce 15 linee di scrittura, delle quali le prime quattro linee sono fortemente mutile: la lettura ha permesso di intravedere solo poche lettere, che non consente di ricostruire il contenuto.

Appaiono abbastanza ben decifrabili, nonostante qualche lacuna, le linee 5-12 dell'*editio prior*:

- 5 Αὐρήλιος Ἀλεξανδρίας στρατηγὸς Ὁ[ξ(υρυγίτου).
τὸ ἀν]τίγραφον τοῦ παρακομισθέν-
τος μο]ι διὰ τοῦ προστάγματος τῶν
ἀητ]τήτων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων
/Διοκλ.]ητιανοῦ καὶ Μάξ]ιμιανοῦ τῶν
10 τε ἐπι]φ[α]νεστάτων Καϊσάρων Σεβαστῶ(ν)
τῆς ἐπι]στρατηγίας τῆς Ἐπτανομ[ίας
δημο]σίᾳ πρόκλιτα[ι] εἶνα πάντες.
[± 10]...[]... () [..

Stroppa così intende: «Aurelius Alexandrias stratego dell'Ossirinchite: La copia del ... che a me è stato consegnato tramite l'editto degli invitti nostri imperatori Diocleziano e Massimiano [e] dei nobilissimi Cesari Augusti [per le] strategie (?) dell'Eptanomia è pubblicamente esposta affinché tutti»²⁴. Alla traduzione segue l'apparato critico.

Nel ragionare sull'edizione del testo, appare particolarmente interessante, nell'ambito degli studi storico-giuridici in tema di pubblicazione dei provvedimenti imperiali a livello periferico, PSI. 17.1685 *recto*, che, a mio avviso, si riferisce all'editto sui prezzi massimi diocleziano, che lo stratego doveva pubbli-

²³) L'edizione del papiro è consultabile online. Al link è disponibile anche l'immagine: <http://www.psi-online.it/documents/psi;17;1685>.

²⁴) M. STROPPIA, *Documento Ufficiale*, cit., p. 143. Al link è

care in adempimento dei suoi doveri di ufficio.

Se ciò coglie nel vero, ne consegue, in uno al rinnovamento della denominazione di PSI. 17.1685 *recto*, come «Editto di pubblicazione» o «Editto dello stratego», la possibilità di delimitare ulteriormente la datazione proposta dall'editore, in quanto Stroppa generalmente assegna, in epigrafe della pubblicazione, alla prima tetrarchia il documento.

3. Il tenore testuale di PSI. XVII 1685 *recto* restituisce già *prima facie* un testo strutturato secondo un formulario noto e ben attestato, ascrivibile al *genus* degli editti di pubblicazione (lin. 5) dei provvedimenti imperiali da parte dei funzionari locali.

Il nostro testo conserverebbe, in particolare, la minuta di un editto della strategia (lin. 5): è questione destinata a restare irrisolta, a meno di ritrovare frustoli combacianti, se apprestato nei suoi elementi essenziali o con una formulazione sintetica in seno alla cancelleria periferica in vista della pubblicazione del provvedimento imperiale, oppure ricopiato da un originale per la circolazione interna tra uffici, o ad uso di un funzionario in un proprio folio di note, a tacer di ogni altra plausibile congettura.

Quale sia l'atto emesso dagli imperatori alla cui pubblicazione attendeva lo stratego nemmeno risulta testualmente (linc. 6-7, τὸ ἀντίγραφον τοῦ προστάγματος)²⁵.

Tuttavia sono orientata a ritenere possa trattarsi del *brevis subditus* alla *lex moderatura* di Diocleziano sui prezzi massimi, per due ordini di motivi. L'integrazione del testo, per il genere del lemma riferito e sottinteso, nelle linee 6-7, a παρακομιθῆγτος, deve essere maschile o neutro, e ben si attaglia βρεοῦίου, anche per gli spazi massimi della colonna rispetto al rigo. La datazione alla prima tetrarchia, in secondo luogo, può essere circoscritta alla fine del 301 inizio 302, proprio per l'identificazione con il medesimo stratego che è attestato in P.Oxy. 59.3980.

La valorizzazione di questi elementi, gli uni per mezzo degli altri, induce a pensare che l'editto dello stratego avesse ad oggetto la pubblicazione del *brevis* allegato alla *constitutio de rebus venalibus*, a maggior ragione se si circoscrive al 301-302 la datazione.

Lo stratego di PSI. 17.1685, analogamente al *praeses provinciae Tiberius Fulvius Asticus*, all'incirca nello stesso periodo di tempo, opera col suo ufficio per la diffusione della legge.

²⁵ Cfr. tra le altre attestazioni, una copia del provvedimento è reso con l'espressione ἀντίγραφον διατάγματος (P.Oxy. 8.1101); a volte è precisato se si tratta di una copia di una copia, ἀντίγραφον ἐξ ἀντιγράφου (P.Oxy. 31.2558).

È opportuno, dopo questa introduzione ai punti di attenzione, tra loro intimamente connessi, soffermarsi sull'attribuzione dello scritto e sulla datazione.

Prendiamo le mosse dalla linea 5, dove l'editore, nonostante due buchi nel foglio, legge Ἀλεξανδρίας στρατηγός, nel bel mezzo del rigo²⁶.

Prima di Ἀλεξανδρίας Stroppa legge «c» un sigma lunato. Il segno diacritico del puntino sotto la lettera indica l'incertezza della restituzione, tuttavia ritenuta altamente probabile. Dopo στρατηγός vi è un «O», anche qui con il segno diacritico, per cui la restituzione che non è certa in modo incontrovertibile.

La linea è ricostruita ritenendo di completare tutto lo spazio mancante con segni di scrittura: Ἀυρήλιος Ἀλεξανδρίας στρατηγός Ὀξ(υρυγίτου). Aurelius Alexandrias risulta stratego dell'Ossirinchite.

La linea 5 di PSI. XVII 1685 *recto* è posta da Stroppa in correlazione con la linea 2 di P.Oxy. 59.3980, assegnabile con sicurezza tra 300 e 302, e consente di meglio integrare la lacuna della prima linea, dove, all'inverso, è sicura la lettura di Ἀυρήλιος rispetto alla parola successiva: questa è ritenuta Ἀλ[έ]ξ[ανδρο]ς nell'*editio prior*, che Stroppa ritiene plausibile emendare con Ἀλ[έ]ξ[ανδρία]ς proprio per la ricorrenza testuale nel nostro documento.

P.Oxy. 59.3980 e PSI. XVII 1685 *recto* si integrerebbero così a vicenda, risultando sovrapponibile l'onomastica di ciascuna lezione rispetto all'altra. Il che, identificando il nostro Ἀυρήλιος Ἀλεξανδρίας στρατηγός con il medesimo stratego dell'Ossirinchite Ἀυρήλιος che è attestato in P.Oxy. 59. 3980²⁷, ci permette di implementare la nostra conoscenza sull'onomastica di epoca romana in Egitto, in quanto dal mutuo confronto dei testi risulterebbe, in quanto riferito a un Ἀυρήλιος στρατηγός dell'Ossirinchite la ricorrenza Ἀλεξανδρίας²⁸, da un lato, e ci consente di delimitare ulteriormente il periodo in

²⁶) M. STROPPA, *Documento Ufficiale*, cit., p. 144; cfr. H. BENGTON, *Die Strategie in der hellenistischen Zeit*, III, München, 1952, pp. 128-133.

²⁷) Il testo del papiro (inv. Oxford, Sackler Library, Papyrology Rooms), consultabile online all'indirizzo <https://papyri.info/dbdp/p.oxy;59;3980>, è il seguente: Ἀυρήλιος Ἀλ[έ]ξ[ανδρο]ς γεν(όμενος) ὑπομνη(ατογράφος) στρατηγός vac.? Ὀξυρυγίτου/Ἀυρηλί[ο]ις Ἀλεξανδρω καὶ Στρατονίκω καὶ τοῖς /κοινωνοῖς, δεκαπρώτοις μερῶν κάτω το(παρχίας)/ τοῖς φιλάτοι[ς] vac.? χαίρειν./ἀκολουθῶς τοῖς γραφεῖσι ὑπὸ τοῦ κυρίου μου/διασημοτ[άτου] καθολικοῦ Οὐαλερίου Εὐθηίου/ἐμβάλεσθε εἰς πλ[οῖ]ον δημόσιον ᾧ πα-/ράσημον Παναγτίνοος ἀγωγῆς (ἀρταβῶν) Βφ/ ὑπ[ὸ] Ὀ]νωρατια[ν]ὸν ναύκληρον πυροῦ/καθαρωτάτου [καὶ] ἐκτὸς πάσης φαυλότητος/ τυγχάνοντ[ο]ς μέτρῳ] δημοσίῳ μετρήσι/τῇ κ[ε]λευσθείσῃ ἀρ[τάβας]/χιλεί[ας] [- ca.12 - κο]ντα ἕξ/15 [- ca.13 - καὶ ὑπέρ] ἑκατ[ο]στῶν/[- ca.20 -] (ἀρτάβαι) Α/-----

²⁸) Cfr. TM NamVar 342, s.v. Ἀλέξανδρος, TM Nam 1882, TMLPer. 361680.

cui fu scritto PSI. XVII 1685 *recto*, rispetto al più lungo periodo 293-305 ipotizzato da Stroppa nell'*editio prior*.

Se questa ricostruzione fa di Ἀλεξανδρία un'attestazione onomastica inusuale, possiamo però, nel ragionare rispetto all'andamento della scrittura e all'*occasio* non ufficiale, pensare ad un mero errore nella scrittura, e pertanto corretto sarebbe Ἀρήλιος, a meno di pensare che lo stratego sia di provenienza alessandrina e questa *origo* ne costituisca elemento a fini identificativi, come fu, emerge dalle fonti, ad esempio per il papa, Ἀγίος, Aurelio di Alessandria vissuto proprio in quel periodo.

La linea 5, poi, va integrata opportunamente con un λέγει²⁹ finale: Aurelius Alexandrias, nell'esercizio dello *ius edicendi* proprio dello stratego *ratione loci*, pubblica, *dicit*, l'atto degli imperatori.

La mancanza del λέγει in chiusura di linea non è una omissione; se guardiamo il frammento, la rovina del supporto, proprio inesistente rispetto al contorno nella dimensione massima, è tale da non poter escludere che nel papiro originario esso fosse stato scritto, nel continuo del rigo o, al più, alla linea successiva.

In difetto del frustolo superiore destro ad integrazione del nostro non si può congetturare alcunché, e ragionare per ipotesi se sia stato omesso per mero errore, per la fretta o sia stato tutto sottinteso, e ciò *a fortiori* riflettendo sulla natura interna della minuta.

In punto di stretto diritto, in tema di formulari giuridici, la linea 5 così come ricostruita costituisce un chiaro esempio di prescritto di un editto, comune ai provvedimenti di tal tipo, indifferente dunque rispetto all'autorità da cui promana.

Si (ri)propone, per l'effetto, quindi la questione della datazione, cui abbiamo già fatto cenno, di PSI. XVII 1685, che era posta alla fine, come apprendiamo ad esempio da P. Cair.Isid. 1.

Il testo si può collocare cronologicamente, tenendo conto del nominativo dello stratego (lin. 5), dell'onomastica comunque superstite all'epoca diocleziana (lin.7), e della menzione dell'Eptainomia (lin. 11).

L'attribuzione allo stratego Aurelius Alexandrias/Alexandros circoscrive il periodo al biennio 300-302, che va preferito rispetto all'*editio prior*. È possibile restringere ulteriormente l'arco temporale, dal 300 al dicembre 301, in poi, in considerazione del fatto che, sebbene non testuale, è coerente dal punto di

²⁹) H.G. LIDDELL, R. SCOTT, *A Greek-English Lexicon*³, Oxford, 1940, pp. 1033-1034, voce λέγω; per un uso coevo nei papiri egiziani cfr. le ricorrenze segnalate da A.E.R. BOAK, H.C. YOUTIE, *The Archive*, cit., p. 644, e part. P. Cair.Isid. 22, lin. 22: τῆς δίκης λέγομένης.

vista filologico, l'integrazione *breuiou*, che rinvia alla recentissima normativa imperiale, al *brevis subditus* alla costituzione generale che pose sul finire del 301 l'imperatore dalmata al fine di limitare la concorrenza sleale e, si direbbe oggi, operazioni di cartello per limitare o porre nel nulla la presenza di beni e servizi e garantire un accesso egualitario agli stessi, ricorrendo al canone del prezzo massimo autoritativamente imposto, dopo la rivalutazione dei nominali, come apprendiamo dall'iscrizione di Afrodisiade di Caria e da PSI. VIII 965. Se ciò corrisponde al vero, si restringe ulteriormente il periodo, a partire dalla prima decade di dicembre del 301, quando, è da ritenersi, fu adottata la legge generale.

Questa proposta di datazione di PSI, che testimonia la trasmissione a livello locale di un atto imperiale per la diffusione sul territorio al popolo e l'adempimento da parte del magistrato, è del tutto ragionevole, ed è confermata *ex adverso* dall'epigrafe frigia contenente l'editto di *Fulvius Asticus*: del resto, l'atto formale dello stratego *pro tempore* ha, come detto, ad oggetto chiaramente un provvedimento imperiale (lin. 7) appositamente trasmesso τοῦ παρακομυθέν/τος (linn. 6-7) in copia (lin. 6, τὸ ἀν]τίγραφον) all'ufficio della strategia, all'attenzione dello stratego stesso (lin. 7, μο]ι), che risulta essere ascritto ai tetrarchi Diocleziano e Massimiano, invitti nostri imperatori, e ai Cesari, nobilissimi, (linn. 8-10)³⁰.

Aggiungo, in ordine alla datazione, che a questo fine giova il riferimento, alla linea 11, alla Eptanomia.

Come noto, l'eptanomia (Ἐπτὰ νομοί/ζνομοὶ καὶ Ἀρσινοείτης/ Ἐπτανομία) è un ambito geografico ben attestato³¹ in Egitto (= TM Geo 2991), che consiste in una suddivisione amministrativa su base regionale istituita già in età augustea, e che comprendeva originariamente sette νομοί: Memphites, Aphroditopolites, Herakleopolites, Oxyrynchites (con l'Oasis Parva), Kynopolites, Hermopolites e forse Antinoopolites. In epoca romana, venne costituita l'epistrategia³² dell'Eptanomia e dell'Arsinoite, vale a dire la zona a sud di Menfi e

³⁰) In proposito, elementi utili non si traggono dalle linee 8-10, dove sono menzionati gli invitti (linn. 7-8, τῶν ἀηττήτων) imperatori genericamente i Cesari. Non si tratta di una cosa sorprendente, un *unicum*, se poniamo mente all'editto di *Tiberius Fulvius Asticus* che pubblica in Frigia, riteniamo, lo stesso provvedimento, l'editto sui prezzi massimi raggiungibili di Diocleziano, e i Cesari non sono nominativamente citati. In margine, se consideriamo l'andamento della scritta e il fatto che sia una minuta di un atto ufficiale, non possiamo escludere che in sede di redazione del testo ufficiale per la pubblicazione i riferimenti siano stati poi introdotti.

³¹) P.Oxy. 47.3362 e SB. 14.11620.

³²) J.D. THOMAS, *The epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt*, 2, *The Roman epistrategos*, Opladen, 1982.

la regione del Fayum, che si aggiungeva all'epistrategia della Tebaide e del Delta del Nilo. Questa zona dell'Epistrategia degli eptanomi e dell'Arsinoite – prima amministrata da un epistratego e poi dall'inizio del IV sec. da un *procurator*, cariche entrambe indicate nei papiri anche per mezzo di un solo termine * – , in seguito alle riforme amministrative e territoriali avviate da Diocleziano, e portate poi avanti, andò di fatto a costituire la provincia dell'*Aegyptus Herculia*, solo nel periodo in cui fu una sotto-suddivisione e quando per breve tempo divenne una provincia a sé stante. D'altra parte però il nome tradizionale di Eptanomia, usato da tre secoli, e sicuramente fino al 314, non sparì definitivamente e una volta riunito l'*Aegyptus* e restaurato il *praefectus* ad Alessandria, tornò a essere utilizzato per indicare l'area, che faceva parte dell'*Aegyptus* (tra 325 e 341 e poi tra 374 e 397) e dell'*Aegyptus Augustamnica* (tra 341 e 374) dell'*Aegyptus Herculia*, che per breve tempo si disse *Aegyptus Mercuriana*). Ora il termine Eptanomia è attestato prima della costituzione della Mercuriana, e poi successivamente al 333, di nuovo, ed ancora nel 363 come risulta rispettivamente da P.Oxy. 16.1716 e P.Oxy. 67.4610.

Sulla base di tanto, la restituzione della linea 11 di PSI. XVII 1685 *recto* τῆς ἐπιστρατηγίας, prima di Eptanomia, appare quanto mai corretta e concorre all'individuazione dell'arco temporale di riferimento.

In ordine alla datazione, se ne può trarre un argomento significativo per collocare il nostro documento al periodo metà dicembre 301-302.

Poniamo mente ora alla successiva linea 11, restituita da Stroppa con δημος]ίᾱ πρόκιται[ι] εἶνα πάντες.

La lacuna del rigo è integrata con δημος]ίᾱ in una espressione formulare ben attestata che indica l'indirizzo al popolo dell'atto, δημοσίᾱ πρόκιται ἵνα πάντες, da intendersi «è esposto in questo luogo pubblico alla conoscenza del popolo, affinché tutti ...»,

Questa ricorrenza, racciadata alla precedente, relativa all'epistrategia dell'Eptanomia, può indirizzare a ritenere indichi l'ambito territoriale di applicazione del provvedimento disposto dagli imperatori, che avvertiva così lo stratego non si riferiva solo all'Ossirinchie, ma riguardava un'area più vasta dell'Egitto. E ciò forse per le condizioni economiche diffuse e per provocare un generale consenso al provvedimento, che come noto incideva pesantemente nella quotidianità nell'accesso a beni e servizi limitando non poco le iniziative speculative.

Sull'individuazione del provvedimento imperiale trasmesso, la cui copia si pubblica, «Non è chiaro di quale tipo di documento si tratti. Sulla base del r. 12, la cui ricostruzione, malgrado le lacune, sembra sicura, è del tutto probabile (se non certo) che ai rr. 5-13 sia contenuto il bando di uno stratego (πρόγραμμα) che annuncia la pubblicazione di un documento; questo docu-

mento potrebbe essere un breve (*βρέβιον*), allegato a un editto imperiale», afferma l'editore ³³.

Come già notato, sono orientata a ritenere si tratti del *brevis* diocleziano, per quanto fino ad ora detto ed in considerazione del conforto, sia pure indiretto e generale, che si può trarre dal fatto che dall'ossirinchite provengono le attestazioni più numerose di costi di beni e servizi in linea con quelli espressi nel *brevis* del 301.

Tra questi esemplari è SB. XXVIII 17158 (= TM 140508) ³⁴, che sicuramente databile tra il 29 agosto del 301 e il successivo 28 agosto 302, a proposito dell'Eptanomia, contiene la menzione di un *brevis* in relazione ad un contesto riguardante l'annona militare (linea 5), per il cui sostegno anche, si ritiene in dottrina, sarebbe stato dato lo *statutum de rerum venalium*.

Se consideriamo ancora che in quegli anni 300-301 l'organizzazione dell'epistategia – lemma ricorrente nel nostro papiro se è corretta la restituzione, come mi sembra, della linea 11 – si interessava dell'*annona militaris*, poi curata da un *procurator*, mi sembra sussista un ulteriore argomento a sostegno che indirizza alla datazione proposta di PSI. XVII 1685 successiva o coeva alla metà del dicembre 301.

4. Sono consapevole dell'esiguità degli elementi a disposizione, che occorre richiamare gli uni gli altri vicendevolmente, a sostegno dell'ipotesi, che trovo altamente plausibile, che PSI. XVII 1685 *recto* riguardi, tra i provvedimenti di Diocleziano, l'*edictum de pretiis* e si collochi cronologicamente all'indomani della pubblicazione della *constitutio ad Romanos et ad provinciales*, del dicembre del 301, in un periodo di transizione amministrativa particolarmente serrata che si accompagnava ad una riorganizzazione e redistribuzione delle funzioni, come emerge proprio dallo studio delle titolature delle cariche nei papiri di questo periodo.

Se così fosse ci troveremo di fronte ad un esemplare unico per l'Egitto, che si aggiunge al testimone frigio, il quale, in particolare consente anche di integrare, nelle linee successive alla 12, le lacune di incerta estensione, il testo PSI. XVII 1685 *recto*. Tenendo conto della forma del frustolo superstite rispetto all'edizione di Stroppa, si può ricostruire sulla base di questo confronto nei termini seguenti:

³³) M. STROPPIA, *Documento Ufficiale*, cit., p. 145.

³⁴) Il testo del papiro (inv. Vienna, Nationalbibliothek G 17740, 26,7 x 8,8 cm, da Ermopoli), consultabile online all'indirizzo <https://papyri.info/ddbdp/sb;28;17158>, contiene la relazione di un Epimelete; sul testo F. MITTHOF, *Neue Papyrusurkunden zur annona militaris*, in *Tyche*, 19, 2004, pp. 111-112.

- Αὐρήλιος Ἀλεξανδρῆς στρατηγὸς Ὁ[ξ(υρυγίτου) <λέγει>
τὸ ἀντίγραφον τοῦ παρακομιθέν[τος <συννηνωμένου>
βρεοῦ μο]ι διὰ τοῦ προστάγματος τῶν <νικηκῶντων>
ἀη[τ]τήτων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων
Διοκλήτιανου καὶ Μάξιμιανου τῶν
10 τε ἐπιφ[α]νεστάτων Καيسάρων Σεβαστῶ(ν)
τῆς ἐπιστρατηγίας τῆς Ἑπτανομ[ίας
δημο]σίᾳ πρόκειται [ι] εἶνα πάντες.
[[παραφυλάττηται, καὶ ἐπὶ τῇ τιμῇ τῶν τε ὀνίων καὶ συναλλαγμάτων δοθέντος
νόμου τὸ ἀντίγραφον μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβάσματος τοῦδε μου τοῦ διατάγματος
προτεταγμένον φαίνεται. πρόθεσ (= *Proponatur*).]]

Aurelius Alexandrias stratego dell'Ossirinchie proclama il seguente editto: «La copia del *brevis*, soprascritto, inviati in allegato del provvedimento generale degli invitti e sempre vincitori nostri Imperatori e signori Diocleziano e Massimiano e dei felicissimi Cesari, nostri Domini, è pubblicato in luogo ben visibile per il popolo di tutta l'epistrategia dell'Epitanomia, affinché tutti la osservino e proprio per questo, una copia ufficiale dell'editto imperiale precede per dovuta deferenza questo mio atto».

Il testo dell'editto è introdotto da prescritto tipico dei provvedimenti del magistrato avente lo *ius edicendi*, e quindi, degli editti di pubblicazione di un atto formale autoritativo gerarchicamente sovraordinato appositamente trasmesso (linn. 6-7, τοῦ παρακομιθέν-/τος μο]ι), in cui vi è il nominativo isolato, come si dice, del magistrato, che è poi seguito dall'indicazione della carica e dall'ambito territoriale di competenza. E va detto che questi elementi, sintatticamente indipendenti dal resto dell'editto in quanto costituenti la formula introduttiva, sono nei papiri – analogamente a quanto risulta nelle istanze di giustizia generalmente indicate come «petizioni» – anche graficamente separati, come è nel nostro caso, dal corpo del provvedimento.

L'editto dello stratego rientra, come noto, tra i *προγράμματα*³⁵, una denominazione nella quale sono ricompresi anche gli avvisi di ricerca degli schiavi fuggitivi o dei ricercati che avessero commesso illeciti o dei bandi (anch'essi con una struttura e una formulazione tipica e standardizzata)³⁶ per la nomina

³⁵ M. STROPPA, *Il termine πρόγραμμα nella documentazione papiracea dell'Egitto romano*, in *Aegyptus*, 84.1/2, 2004, pp. 177 ss.; cfr. J. MODRZEJEWSKI, *The πρόσταγμα in the Papyri*, in *JJP*, 5, 1951, pp. 201 ss.

³⁶ Nel corpo dell'avviso liturgico più spesso troviamo il verbo παραγγέλλω (ordinare). Per l'epoca romana con παράγγελμα è indicato un avviso dello stratego, P. Oxy. 12.1411 del 260 e P. Panop. Beatty I, col. VIII 205-212 del 298; in P. Panop. Beatty II, lin. 139, dell'anno 300, non è specificato il tipo di avviso. Più specificamente nei *programmata*

dei liturghi, cioè coloro che erano obbligati a svolgere gratuitamente incarichi considerati di pubblico servizio e che avevano in calce il visto dello stratego (σεσημείωμαι, ἐσημειωσάμην); e ciò almeno fino al 298, come apprendiamo da P.Panop.Beatty I.

L'integrazione del testo, a partire dalla linea 11, è resa possibile dal confronto con analoghi esemplari edituali, e particolarmente per mezzo del frammento frigio: è esposta formalmente al pubblico la copia del *brevis*, δημοσία πρόκειται, così che in forza dell'affissione cui si riconnette la vigenza a livello locale, in quanto resa nota, diffusa, fatta conoscere ritualmente la norma, si dispone il dovere di osservanza generale del provvedimento imperiale, εἶνα πάντες [[παραφυλάττηται, cui lo stesso editto dello stratego τοῦδε μου τοῦ διατάγματος è esplicitamente subordinato, in quanto iscritto di seguito, νόμου τὸ ἀντίγραφον προτεταγμένον, per la dovuta deferenza μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβάσματος, in quanto atto gerarchicamente sovraordinato.

5. L'editto del magistrato locale di pubblicazione degli atti normativi è anello di congiunzione tra la conoscenza dell'esistenza e del contenuto della legge e la sua vigenza, in quanto ad esso si riconnette l'effettiva conoscibilità ed applicazione ai più³⁷. Nell'editto dell'autorità ricevente, variamente denominato, si notificava l'esistenza della legge, e spesso, come fece *Tiberius Fulvius Asticus* – ma non lo stratego, a quanto pare, di PSI. XVII 1685 *recto* – se ne indicava sinteticamente il contenuto³⁸. E ciò in adempimento dei propri doveri.

Nelle fonti giuridiche plurimi sono i riferimenti al tema della diffusione della legge³⁹ e particolarmente in luoghi accessibili e ben frequentati, in fun-

liturgici, gli elementi fisionomici sono: l'intestazione; il nome dello stratego; la specificazione dell'incarico liturgico; il riferimento alla designazione; l'ordine di assunzione dell'incarico – e la raccomandazione di svolgerlo, bene, fedelmente, con onestà e accuratezza (ὕγιως καὶ πιστῶς, πιστῶς καὶ ἐπιμελῶς, μετὰ πάσης πίστεως καὶ ἐπιμελείας), per non incorrere in nessun rimprovero, εἰς τὸ ἐν μηδενὶ μεμφθῆναι -; il visto dello stratego; la data; la lista dei liturghi nominati; la sottoscrizione dell'ausiliario ὑπηρέτης. Possiamo poi trovare esemplari che restituiscono il motivo della sostituzione di un liturgo con un nuovo incaricato; il riferimento alle istruzioni di autorità dell'amministrazione centrale; il *periculum nominatoris*.

³⁷) S. PULIATTI, *Vivere sotto la legge. Conoscenza e diffusione del diritto in età tardoimperiale*, in *Formazione e Trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società, VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità* (cur. P. FERRETTI, M. FIORENTINI), Trieste, 2020, pp. 135 ss.

³⁸) Nov. 2: ... *omnibus plana fiant*.

³⁹) La diffusione delle nuove norme avveniva mediante affissione in appositi albi tenuti in luoghi frequentati per un certo periodo di tempo determinato, come emerge, ad esempio, da C.Th. 2.27.1.6 e da Nov. 120.

zione della sua generalizzata conoscenza e intellesione, perché ne discendesse la più ampia osservanza e non se ne potesse addurre l'*ignorantia*⁴⁰.

È appena il caso di ricordare la notissima costituzione del Teodosiano, pervenuta anche nel codice giustiniano, databile al 27 maggio 391.

C.Th. 1.1.2 (= C.I. 1.18.12): Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA Flaviano praefecto praetorio Illyrici et Italiae. *Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus*. Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho vv. cc. cons.

Ricompresa nel titolo I, del libro I, *De constitutionibus principum et edictis*, è la legge, fortemente ridotta, di Teodosio I il 27 maggio 391, in cui si dispone – come è stato efficacemente sostenuto, riflettendo in tema di stabilizzazione del diritto e acquisizione culturale dei provvedimenti legislativi, – che «a carico di tutti i sudditi dell'Impero, come dovere civile, l'obbligo di conoscenza e di osservanza della legge imperiale ... L'obbligo di conoscenza della legge da parte del cittadino lascia, a sua volta, presumere l'assunzione di responsabilità da parte del legislatore nel concepire come proprio il compito di fornire i mezzi di realizzazione di tale conoscenza».

In quanto atto normativo presenta, come detto, una struttura fisionomica, nella quale si riconosce infatti il prescritto, il corpo dell'editto recante l'autorità gerarchicamente superiore da cui promana il precetto normativo, ivi dedotto, l'ordine di pubblicazione della legge e il comando di osservanza del provvedimento appositamente esposto, per la dovuta deferenza in posizione sovraordinata: il provvedimento del magistrato locale, infatti, viene iscritto unitamente a quello reso noto, che è di regola in posizione sovraordinata.

La proposta ricostruttiva di PSI. XVII 1685 *recto* restituisce così l'editto dello stratego Aurelius Alexandrias di pubblicazione del *brevis* diocleziano.

Per la modalità di scrittura, il tratto ed ovviamente per la formulazione, anche sintetica per quanto è dato sapere, nella parte alla titolatura dei tetrarchi, PSI. XVII 1685 *recto* non è di per sé un documento ufficiale.

L'editore Stroppa lo aveva prontamente notato nell'introdurre il testo: «Il nostro testo potrebbe essere una copia personale tratta da un documento ufficiale, come sembra indicare la scrittura, non particolarmente curata, e il

⁴⁰) Nov. 66.3: *Ut novae quae fiunt constitutiones postquam insinuatae sunt post duos menses alios valeant. Imp. Iustinianus A. Iohanni gloriosissimo praefecto sacro per Orientem praetorio iterum, exconsuli et patricio: ... provinciarum vero praesides ipsi et mittant eas et usque mittendas curent per omnes urbes in singulis provinciis constitutas ut in posterum nemo ullam ignorantiam praetexat*. DAT. KAL. MAIAS CONSTANTINOPOLI IMP. DN. IUSTINIANI PP. AUG. ANNO XII IOHANNE V.C. CONS. (538).

formato del testo, con righe relativamente corte. Poiché il contenuto dei rr. 1-4 non è ricostruibile, non è possibile comprendere il motivo per cui era copiato questo bando. Parrebbe plausibile che in questi righe fosse contenuta la parte finale del breve di cui sarebbe annunciata la pubblicazione: a quest'epoca, in effetti, il testo pubblicato precede il bando dello stratego»⁴¹.

Le linee di scrittura 1-4 sono troppo mutile, e incerte sono le lettere per sostenere che al di sopra della linea 5 fosse contenuto il *brevis*.

Piuttosto PSI. XVII 1685 *recto* appare la minuta del provvedimento dello stratego, *ad hoc* apprestato nella sua struttura essenziale. Il fatto che lo scritto sia incluso in un foglio nel quale risultano, argomentando dal *verso*, annotazioni di atti, mi induce a ritenere che esso appartenga a un foglio impiegato ad uso interno dell'ufficio, come brogliaccio; e proprio l'appartenenza a un foglio di dimensioni maggiori a contenuto giuridico, vario, esclude sia un estratto meramente personale da trasmettere per la pubblicazione.

Se ciò corrisponde al vero, la circostanza che si tratti di un atto preliminare alla definizione del testo edittole ufficiale o ne sia una annotazione successiva, a fini di memoria dell'ufficio della strategia, può costituire un argomento per ipotizzare la revisione, alla linea 5, di Αὐρήλιος]c. Ἀλεξανδρ{ι}ac in Αὐρήλιος]c. Ἀλεξανδρο]c, atteso che minore dovette essere l'attenzione nel curare il tratto e la scrittura stessa.

⁴¹) M. STROPPIA, *Documento Ufficiale*, cit., p. 145.